

Legge 53/03 e dintorni: “*Navigare informati*”

SCUOLA PRIMARIA

Accesso

Nulla è mutato sia per quanto riguarda l'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, che dispone che al primo anno della scuola primaria sono iscritti le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento, sia per quanto è contenuto nel secondo comma del medesimo articolo 6 che, prevede che possano essere iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Tutor

La disapplicazione dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 59/04 disposta dall'articolo 2 dell'accordo sulla sequenza contrattuale del 17 luglio 2006, chiude qualsiasi discorso sul *tutor*.

Indicazioni nazionali

L'adozione in via transitoria, in attesa del previsto Regolamento governativo (che non potrà prescindere, a nostro avviso, dalle disposizioni contenute nell'art. 8 del dPR 275/99 tuttora pienamente vigente) del nuovo assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nelle Indicazioni Nazionali per la predisposizione dei Piani di studio personalizzati (Allegato B al Decreto Legislativo 59/04) nell'ambito della definizione del POF, va esercitata alla luce dell'autonomia organizzativa e didattica garantita alle istituzioni scolastiche e dell'autonomia (e responsabilità) professionale dei docenti, in considerazione anche di quanto contenuto nella nota di indirizzo, dove si ribadisce l'intento del Ministero di procedere in tempi brevi ad una profonda revisione dell'impianto delle indicazioni stesse.

Valutazione e Portfolio

I riferimenti sono la circolare 84, le note del 9 febbraio, del 9 giugno, prot. 690 a firma del Direttore Generale Criscuoli e quella del Ministro Fioroni, prot. 5596 del 12 giugno 2006, e la nota ministeriale del 31 agosto.

Dal raffronto di queste norme emerge che:

- le istituzioni scolastiche, soprassedono dall'applicazione delle modalità di valutazione introdotte dal portfolio e si avvalgono dei modelli valutativi di cui al previgente ordinamento (schede di valutazione). Il portfolio ha carattere prettamente formativo e didattico e di supporto ai processi di apprendimento degli allievi. E' esclusa tassativamente ogni sua funzione di certificazione, attestazione, valutazione, così come è esclusa ogni funzione “*pubblica e amministrativa*”;

- la certificazione delle competenze non costituisce un adempimento vincolante per le scuole, ma un'occasione di studio e approfondimento;
- per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica, le istituzioni scolastiche dovranno redigere la speciale nota prevista dall'articolo 309 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 297/94.

Orario di funzionamento

Le disposizioni del Decreto Legislativo 59/04 rimangono, ad oggi, tassative e non esistono quindi possibilità da parte dei collegi dei docenti di definire un orario di funzionamento diverso da quello prescritto nel provvedimento attuativo della delega.

Il mantenimento delle risorse di organico dell'anno scolastico precedente consente di determinare un piano dell'offerta formativa che, articolato tenendo conto anche delle richieste delle famiglie in ordine alle attività facoltative opzionali, metta in evidenza le esigenze di continuità didattica che motivino - sia pure in presenza del nuovo quadro ordinamentale che non può essere eluso - l'approvazione di un POF che non comporti una sostanziale discontinuità con quanto già la scuola ha elaborato nel corso dei precedenti anni scolastici.

COLLEGIO DEI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

Il Collegio dei docenti della Scuola Primaria, delibera la propria organizzazione didattica nel rispetto della contitolarità, condivisione e corresponsabilità dei docenti, elabora il proprio POF in piena autonomia anche se con riferimento alle Indicazioni Nazionali (vedi paragrafo- Orario di funzionamento), si esprime sulla quota del 20% per la definizione dei curricoli a disposizione delle Istituzioni Scolastiche, se non sono subentrate indicazioni da parte delle Regioni, delibera sugli strumenti valutativi.